

# Aliquote e detrazioni per saldo IMU 2013

Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 16 luglio 2013 alla luce del D.L. 133/2013

ALIQUOTE	FATTISPECIE	TERMINI DI VERSAMENTO SALDO 2013
<b>0,45 %</b>	<p><b>Abitazioni principali e pertinenze diverse da A/1-A/8-A/9, nonché unità immobiliari assimilate all'abitazione principale possedute :</b></p> <p>→ a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che <i>abbia costituito l'ultima residenza prima del ricovero;</i></p> <p>→ dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e con l'ulteriore limitazione <i>che il contribuente non posseda un'altra abitazione sull'intero territorio italiano;</i></p>	<p><b>ABOLITO</b></p> <p>ad eccezione del 40% sulla differenza tra aliquota base (0,4%) e aliquota del Comune, da versare entro il 24/01/2014</p>
<b>0,45 %</b>	<b>Abitazioni principali e pertinenze di cat. A/1-A/8-A/9, nonché unità immobiliari assimilate all'abitazione principale</b>	da versare entro il 16/12/2013
<b>0,5 %</b>	<b>immobili ad uso abitativo locati con contratto "a canone concordato" ai sensi della legge 431/98:</b>	da versare entro il 16/12/2013
<b>0,2 %</b>	<b>Fabbricati rurali ad uso strumentale</b>	<b>ABOLITO</b>
<b>0,96 %</b>	<b>Unità immobiliari diverse da quelle disciplinate ai punti precedenti, con esclusione delle categorie catastali D/5 e D/8 e aree edificabili e terreni</b>	da versare entro il 16/12/2013
<b>1,06 %</b> aliquota base	<p><b>Unità immobiliari rientranti nelle categorie catastali D/5 e D/8, aree edificabili e terreni</b></p> <p><b>(terreni: da versare entro il 16/12/2013 i terreni non posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP; entro il 24/01/2014 il 40% sulla differenza tra aliquota base (0,76%) e aliquota del Comune per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP)</b></p>	da versare entro il 16/12/2013, ad eccezione di particolari fattispecie di terreni (vedi nota a fianco)

## Detrazioni collegate alle abitazioni principali

<b>200 euro</b> Detrazione base	Da detrarre dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze
<b>50 euro</b> Detrazione collegata ai figli	la detrazione base è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400
Le detrazioni devono essere rapportate ai mesi dell'anno solare durante i quali sussistono le condizioni per le quali spettano e devono essere suddivise nel caso di più contribuenti residenti nella stessa abitazione in parti uguali tra loro	